

REGOLAMENTO (CE) N. 933/2000 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2246/1999 ⁽³⁾, ha fissato le modalità di applicazione del regolamento suindicato.
- (2) Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1318/93 hanno previsto dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione finanziaria presso l'organismo competente di ciascuno Stato membro, per la loro trasmissione alla Commissione e per la decisione della Commissione sulle domande accolte.
- (3) Tenuto conto del periodo di applicazione dei contratti in vigore, è opportuno differire i termini per la presentazione all'organismo competente e la trasmissione alla Commissione delle domande di partecipazione finanziaria, nonché la data limite per la decisione della Commissione.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1318/93 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
«Tuttavia, per il 2000 le domande possono essere presentate entro il 31 maggio 2000.»;
- 2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:
«Tuttavia, per le domande presentate nel 2000 l'organismo suddetto trasmette alla Commissione tali domande e i corrispondenti pareri motivati prima del 31 luglio 2000.»;
- 3) all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:
«Tuttavia, per il 2000 la Commissione decide entro il 15 dicembre 2000 in merito alle domande da accogliere.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 132 del 29.5.1993, pag. 83.

⁽³⁾ GU L 273 del 22.10.1999, pag. 7.